



TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 10/2022

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), dal Cons. Claudio Guerrini e dal Cons. Achille Sinatra, riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 16 marzo 2022, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti dei licenziati Fortunati Romano (licenza conc./cond.internazionale) n. 228070 e Bottura Adolfo (licenza conc./cond.internazionale n. 78802).

FATTO

1. - La Procura Federale di Acisport, con atto di deferimento del 29.12.2021, esaminati gli atti del caso n. 34/2021 del 29.07.2021, a cui è riunito il caso 47/21 del 14.10.2021, con termine di indagine prorogato dalla Procura Generale del CONI, aperto a seguito della segnalazione della Federazione, espone quanto segue.

Il licenziato Adolfo Bottura aveva acquistato l'autotelaio Osella F30 n.02/09, a seguito della messa in liquidazione della società Trentino Corse, che l'aveva a sua volta acquistato da Faggioli Commerciale srl.

Per tale telaio aveva poi ottenuto il rilascio del passaporto tecnico n.1390, oggi attivo.

Successivamente, il Bottura aveva ceduto la proprietà e la materiale disponibilità del suddetto telaio al licenziato Marco Satta con scrittura privata del 14.3.17; ma aveva poi convenuto quest'ultimo davanti al Tribunale Civile di Cagliari (NRG 1869/21, oggi in corso) per sentire pronunciare la risoluzione di tale contratto e la restituzione del bene.

Frattanto il licenziato Romano Fortunati ha richiesto alla Federazione l'intestazione del passaporto per il medesimo telaio, dichiarando di esserne proprietario per averlo acquistato dalla TS Service srl di cui è amministratore il sig. Adolfo Bottura, e ha ritenuto di provare tale circostanza mediante esibizione della fattura n.584/18 del 28.8.2018 emessa dalla TS Service.

Tale fattura reca ad oggetto: "saldo permuta Osella F30 n.02/09 ZYTEK KV n.66 con Osella PA2000 turbo n.15/17 c.o.668", e risulta trasmessa dal Bottura al Fortunati con e-mail del 28.8.2018, il cui testo è il seguente: "*Caro Romano, ti allego la fattura con i numeri di matricola delle vetture*".

L'operazione, a tenore della citata fattura, si sarebbe dunque concretata in una permuta del telaio suddetto con la vettura Osella PA2000 turbo n.15/17 co.668 e conguaglio in denaro (euro 12.000).

Il Bottura, nel presente procedimento, sul punto ha affermato che tale "vendita" (si tratterebbe, in realtà, di una permuta) non si sarebbe perfezionata e che egli sarebbe ancora proprietario dell'autotelaio Osella 02/09; per questo sarebbe legittimo il passaporto tecnico 1390.



Quanto alla fattura di TS Service, il Bottura sostiene che essa sarebbe affetta da un "errore materiale" avendo riportato, nell'oggetto, oltre al motore ZYTEK KV n.66, anche l'autotelaio Osella n.02/09.

A dire della Procura federale, comunque, tale fatturazione della TS Service srl risulterebbe in contrasto con la fatturazione del 2015, sopra richiamata, con cui l'autotelaio risultava essere stato "assegnato" dalla Trentino Team srl al Bottura quale persona fisica.

In ogni caso, per espressa affermazione del Bottura sarebbe in corso davanti al Tribunale Civile di Roma un giudizio civile anche per tale vicenda.

2. – In relazione a tali fatti, dopo avere premesso argomentazioni dottrinali sul principio di buona fede e correttezza in generale, e su tale principio nell'ordinamento sportivo in particolare, la Procura Federale ha formulato i seguenti capi di incolpazione a carico dei due licenziati in epigrafe:

Bottura Adolfo:

con piena conoscenza e volontà (art.227.3 lettera a):

-aver dichiarato, celando di non avere più nemmeno la disponibilità materiale del mezzo, in data 8.9.2021 di essere proprietario dell'autotelaio Osella n.02/09 al fine di mantenere l'intestazione del relativo passaporto tecnico 1390 nonostante l'intervenuta cessione dell'autotelaio Osella FA30 n.02/09 ad altro licenziato;

-aver agito innanzi alla giustizia ordinaria civile contro il licenziato Satta Marco e contro il sig. Fortunati Romano in violazione della clausola arbitrale federale.

Norme violate: art.8.1, art.236, art.136 RSN , artt.2, 2.8.1 appendice 6 RSN.

Fortunati Romano:

con inescusabile colpa (art.227.3 lettera b):

-Avere dichiarato nel modulo presentato alla Federazione di essere divenuto proprietario dell'autotelaio Osella FA30 n.02/09 per vendita (a suo favore) in assenza di idoneo titolo (fattura n.584/18) tentando, così, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa federale, di volturare a suo nome il passaporto tecnico n.1390 relativo al succitato autotelaio.

Norme violate: art.8.1, art.136 RSN, artt.2, 2.8.1 appendice 6 RSN.

3. – I licenziati, nel corso del procedimento davanti a questo Tribunale, hanno prodotto difese scritte, in cui hanno eccepito la nullità dell'incolpazione per omessa convocazione in sede di indagini, nonché l'infondatezza delle accuse nel merito.

4. – Nel corso dell'udienza del 16.3.2022, uditi i difensori degli incolpati Avvocati Capano (per Bottura) e Solini Colalè (per Fortunati), e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Capo, che hanno insistito nelle rispettive richieste, il giudizio è stato posto in decisione.

DIRITTO



1. – In via preliminare va respinta l'eccezione di nullità o improcedibilità dell'atto di deferimento sollevata dalla difesa del Fortunati per violazione dell'art. 44 comma 4 del regolamento di Giustizia Sportiva e del diritto di difesa.

Osserva il Collegio che la norma in questione prevede certamente la possibilità di difesa degli indagati nel corso delle indagini condotte dalla Procura Federale, e ciò a mezzo di memorie o di audizioni personali; ma, in caso di mancato esperimento dell'audizione –anche ove essa sia richiesta– l'ordinamento sportivo federale non prevede espressamente alcuna sanzione processuale a carico dell'atto di deferimento, né nella norma in questione (che disciplina l'esercizio dell'azione da parte della Procura), né tra le possibili decisioni del Tribunale (quali si desumono dalla complessiva lettura dell'art. 35).

2. – Passando al merito della controversia, i licenziati devono essere assolti dalle incolpazioni loro ascritte.

3. – Innanzitutto, non è fondata l'incolpazione a carico del Bottura relativa alla affermata violazione della clausola compromissoria mossa dalla Procura in relazione alla avvenuta instaurazione di due giudizi civili davanti ai Tribunali di Roma e di Cagliari – sezione distaccata di Carbonia dai licenziati, nei quali si controverte della proprietà del telaio su descritto.

Come noto, l'art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo, rubricato “Clausola compromissoria federale”, recita:

“I licenziati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito nella Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

I licenziati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie, avente ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo.

Non sono soggette ad arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva della Federazione relative alla omologazione dei risultati sportivi che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione da classifiche ovvero a sanzioni di natura pecuniaria comportanti la sospensione delle licenze sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie”.

Secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione (si veda la sentenza della Sez. I n. 18919 del 2005, in tema di arbitrato federale della FIGC), l'istituto arbitrale che si delinea dalle clausole compromissorie delle Federazioni Sportive Nazionali discende da un vincolo di natura negoziale, comunemente definito quale “vincolo di giustizia sportiva”.

Esso deriva, sul piano della normativa federale A.C.I., oltre che dal su riportato art. 236, più a monte dalla previsione generale dell'art. 6 (“Obbligo della titolarità della tessera sportiva ACI”) del Regolamento Sportivo Nazionale, che, al secondo periodo del primo comma, espressamente dispone che “I soggetti, le associazioni, gli organismi ed i loro componenti sopraindicati, in ragione della



loro appartenenza all'ordinamento sportivo automobilistico e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla Federazione nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva automobilistica”.

La autonomia dell'ordinamento sportivo, quale ordinamento distinto da quello statale, e, di conseguenza, la possibilità e liceità dell'arbitrato sportivo in determinate materie, ha visto attuare il proprio attuale riconoscimento a livello di normazione primaria ad opera del decreto legge n. 220 del 2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, che, per quanto qui interessa, oggi prevede che “*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1 comma 2) e che (art. 2 - Autonomia dell'ordinamento sportivo) “1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. (...).”

Quanto alla specifica materia della giurisdizione, l'art. 3 oggi (a seguito delle modifiche legate all'entrata in vigore, nel 2010, del codice del processo amministrativo), recita che “*1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”;* e, subito dopo, precisa: “*In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.”*

Tali clausole compromissorie, peraltro, non possono estendere la propria applicabilità a qualsiasi materia, sia per quanto afferma il comma 2 dell'art. 1 circa una sfera di situazioni giuridiche soggetti riservate all'ordinamento statale, sia per quanto il legislatore afferma di seguito:

“Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque



incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.

In definitiva, per venire più specificamente alla presente controversia, ciò che rinvia dalla lettura delle su riportate norme è:

1) che la rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale - così interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità la clausola compromissoria per arbitrato irrituale (v. Cass. SS.UU. n. 5838 del 1984), si fonda su di una manifestazione di autonomia negoziale delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia;

2) che, inoltre (come affermato da Cass. Civ. sez. I, n. 18919 del 2005) tale disciplina, nel ribadire il principio di autonomia nei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale, ha fatte salve alcune competenze del giudice statale: si tratta delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell'ordinamento generale ma connesse con quello sportivo: si pensi all'art. 3 del decreto legge n. 220\2003, che riguarda i casi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ma anche a controversie che coinvolgono soltanto posizioni giuridiche di diritto soggettivo e nelle quali non sia affatto in discussione il corretto esercizio di poteri amministrativi per la cura di interessi pubblici (con la correlata dialettica con le rispondenti posizioni di interesse legittimo), ma siano comunque coinvolti interessi pubblici (si pensi alla riserva di giurisdizione statale di cui all'art. 120 del Codice della proprietà industriale: cfr. lodo arbitrale federale ACI del 10.3.2020, proc. 3\2019).

Fatte tali generali premesse, ritiene il Collegio che non possano ritenersi assoggettate alla clausola compromissoria di cui all'art. 236 comma secondo del Regolamento Nazionale Sportivo le domande del Bottura e del Fortunati volte a rivendicare la proprietà del telaio.

Da quanto prospettato dalle parti, infatti, le domande proposte dai licenziati davanti alla giustizia dell'ordinamento statale non hanno punto di contatto alcuno con l'attività sportiva esercitata dai medesimi sotto l'egida della Federazione, in quanto si concretano in ordinarie azioni civili in materia di risoluzione contrattuale di negozi attributivi della proprietà di beni mobili.

Tali controversie, invero, non originano dall'attività sportiva, ossia dalle competizioni cui i licenziati abbiano preso parte o comunque dalla loro condizione di licenziati, bensì da rapporti negoziali intercorsi (o, nella tesi di alcune delle parti, non intercorsi) tra di essi, che avrebbero potuto essere posti in essere da qualunque soggetto dell'ordinamento giuridico statale (anche non licenziato sportivo) e che quindi esulano dal vincolo di giustizia sportiva, concretandosi in un'attività giuridica



che potrebbe essere in astratto posta in essere da qualsiasi soggetto dotato di capacità di agire in esercizio della propria libertà negoziale, e non dai soli licenziati.

Sotto questo profilo, quindi, l'incolpazione non coglie nel segno.

4. – Essa non coglie nel segno neppure con riguardo ai restanti capi d'accusa.

Occorre premettere che, a tenore dell'art. 136 del Regolamento Sportivo Nazionale, *“Il passaporto tecnico è un documento di identificazione rilasciato tramite procedura informatizzata dove sono riportati i dati tecnici fondamentali della vettura ed annotati i rilievi nei casi di non conformità rilevati in sede di verifica.*

Il passaporto tecnico è obbligatorio per tutte le vetture partecipanti alle competizioni che si svolgono sul territorio Nazionale iscritte da un Concorrente con licenza ACI. Sono accettati i passaporti tecnici rilasciati dall'ACI, da una A.S.N. e dalla FIA.

Il passaporto tecnico (che non sostituisce la scheda o fiche di omologazione) va richiesto all'ACI, da un titolare delle seguenti licenze: - Conduttore - Concorrente Conduttore - Concorrente Persona Fisica o Persona Giuridica - Noleggiatore/ Preparatore – Scuderia”.

Inoltre, l'appendice 6 al regolamento, all'art. 2, specifica che *“Il passaporto tecnico è un documento di identificazione dove sono riportati i dati tecnici fondamentali della vettura ed annotati i rilievi nei casi di non conformità rilevati in sede di verifica. Il passaporto tecnico è obbligatorio per tutte le vetture partecipanti alle competizioni che si svolgono sul territorio Nazionale iscritte da un Concorrente con licenza ACI Sport. Le licenze FAMS sono equiparate a quelle ACI Sport. Sono accettati i passaporti tecnici rilasciati da una A.S.N. e dalla FIA. Il passaporto tecnico (che non sostituisce la scheda di omologazione) può essere richiesto esclusivamente dai titolari delle seguenti licenze sportive in corso di validità che assumeranno, per conseguenza, la qualifica di possessore della vettura: Conduttore; Concorrente Conduttore; Concorrente Persona Fisica; Concorrente Persona Giuridica; Noleggiatore; Preparatore; Scuderia.”*

L'art. 2.8. 1 (Della qualifica di “possessore della vettura”) prevede infine, per quanto qui interessa, che *“Il soggetto interessato per potersi definire “possessore” deve produrre dichiarazione scritta del proprietario della vettura che lo autorizzi all'utilizzo della medesima”.*

5. - Ritiene il Collegio che, almeno in linea di principio, sia da condividere la considerazione della Procura federale secondo cui il comportamento di entrambi i deferiti, pur non essendo affetto da specifiche infrazioni della normativa sportiva, sarebbe affetto da “opacità”, dato che:

a) il Bottura avrebbe ceduto due volte l'autotelaio e lo avrebbe pure consegnato materialmente ad un terzo, professandosi proprietario, ed avrebbe mantenuto in forza di tale dichiarazione l'intestazione del passaporto tecnico 1390, che oltre tutto non sarebbe nemmeno nella sua disponibilità;

b) parimenti il Fortunati, in assenza di un vero e proprio documento di vendita, si sarebbe anche lui dichiarato proprietario del bene, celando a sua volta di non averne la disponibilità materiale.

Con tali comportamenti i deferiti:



- avrebbero ignorato il principio generale, risalente al diritto romano (*Non omne quod licet honestum est*), che non si può considerare senz'altro consentito un comportamento che nessuna norma vieta ma che provoca o un danno ingiusto a terzi o un ingiusto vantaggio a chi compie l'azione o l'omissione causa di quel danno;

- avrebbero violato i normali principi di correttezza e trasparenza sanciti dal CONI, che:

- all'art. 1 bis dello Statuto prevede che "Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicitica le Federazioni nazionali...operano secondo principi di imparzialità e trasparenza";

- all'art. 1, comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva sanciti con delibera 26 ottobre 2018 n. 1616, dispone: "Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione".

Va però tenuto presente che parte di tale opacità andrebbe attribuita al sistema allora vigente, che non chiariva che il trasferimento della proprietà di una vettura obbliga l'alienante a trasferire anche il relativo passaporto tecnico; e quindi poteva far presumere che il proprietario potesse limitarsi ad alienare il bene mobile trattenendo il relativo passaporto tecnico.

Una situazione del genere da una parte poteva indurre l'acquirente ad iscriversi alle corse senza il possesso del passaporto tecnico, contando sulla possibilità di eludere i controlli in sede di ammissione alla gara, e dall'altra poteva indurre il venditore a recuperare la piena proprietà del bene alienato, contando sul fatto che la titolarità ed il possesso del passaporto tecnico di una vettura da corsa facevano apparire che il licenziato portatore fosse anche proprietario della vettura e quindi legittimato a partecipare con quella vettura alle competizioni alle competizioni.

Tutto ciò però presupponeva che si trattasse di un passaporto tecnico cartaceo, com'è dato per scontato nel deferimento. Se il passaporto tecnico in parola fosse stato un documento cartaceo, alienare una vettura da corsa senza trasferire al soggetto ricevente anche il passaporto tecnico della vettura avrebbe costituito una palese incongruenza: perché il passaporto tecnico è uno specifico ed obbligatorio documento di identificazione della vettura, che riporta non solo i fondamentali dati tecnici di essa ma anche i rilievi a cui la vettura è stata assoggettata nei casi di non conformità al relativo passaporto tecnico.

Ma il passaporto tecnico in questione non costituiva un documento cartolare ma un mero documento informatico, rilasciato al Bottura nel 2015 e accessibile nell'area riservata dell'ACI, che riconosce al Bottura la qualità di "possessore della vettura" (alias proprietario) ed al Fortunati la qualità di "conduttore" (alias autorizzato dal proprietario a partecipare con quella vettura alle manifestazioni sportive). Non sorgeva quindi alcun problema di trasferimento materiale dell'atto.

Tale documento è ad oggi immutato.

Deve quindi concludersi (salva l'autorità di cosa giudicata che le future sentenza del Giudice Ordinario potranno assumere in futuro sul punto e sull'intera vicenda) che il licenziato Adolfo Bottura sia tuttora il proprietario della vettura e il Fortunati sia soltanto un soggetto autorizzato ad utilizzare



la vettura stessa. Non si è quindi verificata la circostanza, su cui erano sostanzialmente fondate le censure della Procura federale, dell'esistenza di un documento cartaceo arbitrariamente trattenuto e da consegnare a terzi.

Ciò premesso va considerato che, dato che il processo disciplinare sportivo ha recepito i fondamentali istituti del diritto processuale penale, deve ritenersi che anche nel processo disciplinare sportivo operi il principio costituzionale di presunzione di innocenza dei deferiti; e che quindi debba essere provato che essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Considerata la giustamente rilevata "opacità" anche del sistema, manca quindi la prova che i deferiti abbiano agito con dolo o colpa grave.

I deferiti vanno quindi assolti.

PQM

Il Tribunale Federale assolve i deferiti, perché nel loro comportamento non sono ravvisabili aspetti di dimostrato rilievo disciplinare.

Così deciso in videoconferenza, il 16 marzo 2022.

Il Relatore

Cons. Achille Sinatra

Il Presidente

Pres. Salvatore Giacchetti